

REGOLAMENTO DEI RIMBORSI
DELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO
SOSTENUTE, IN RELAZIONE ALLA CARICA,
DAI MEMBRI DI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
DEL CSI-PIEMONTE

Sommario

1.	PREMESSE	2
2.	DEFINIZIONE DEI TERMINI UTILIZZATI NEL REGOLAMENTO.....	2
3.	CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI RIMBORSI.....	3
4.	AUTORIZZAZIONI.....	3
5.	MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI.....	3
6.	MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE.....	4
7.	SPESE DI VIAGGIO	4
8.	SPESE DI SOGGIORNO	5
9.	LIMITI DEL RIMBORSO	5
10.	NORME FINALI.....	5

1. PREMESSE

1.1 Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno sostenute dai membri di Consiglio di Amministrazione (nel seguito CdA) e Comitato Tecnico Scientifico (nel seguito CTS) del CSI-Piemonte in relazione alla carica e da questi poste a carico del Consorzio.

1.2 Il presente Regolamento è approvato dall'Assemblea degli Enti consorziati del CSI-Piemonte che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. f) dello Statuto, è l'Organo competente a determinare il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute in relazione alla carica a favore dei componenti di Consiglio di Amministrazione e Comitato Tecnico Scientifico e dei rispettivi Presidenti e, ove previsti, Vice Presidenti.

2. DEFINIZIONE DEI TERMINI UTILIZZATI NEL REGOLAMENTO

2.1 Per “rimborso spese” si intende il rimborso dei costi sostenuti dai membri di CdA e CTS per viaggi e/o soggiorni connessi allo svolgimento delle attività relative alla carica, documentati secondo le modalità di seguito specificate ed entro i limiti indicati nel presente Regolamento.

2.2 Per “spese di viaggio” si intendono i costi sostenuti per l'utilizzo dei mezzi di trasporto.

2.3 Per “spese di soggiorno” si intendono i costi afferenti a pasti e pernottamenti.

2.4 Per “riunioni istituzionali” si intendono:

- per i membri del Consiglio di Amministrazione: le sedute del CdA, dell'Assemblea degli Enti consorziati e delle Commissioni consiliari;
- per i membri del Comitato Tecnico Scientifico: le sedute del CTS e dei Gruppi di Lavoro istituiti dal Comitato stesso.

2.5 Per “presenza necessaria allo svolgimento delle funzioni proprie o delegate” si intende la presenza dei membri di CdA e CTS presso le sedi del CSI-Piemonte in giorni diversi da quelli delle riunioni istituzionali, ogniqualevolta tale presenza sorga da un obbligo giuridico, sia richiesta da norme statutarie o regolamentari del Consorzio o sia necessaria ai fini della partecipazione a riunioni durante le quali siano trattate materie inerenti alla carica e/o alle deleghe dei membri stessi.

2.6 Per “missioni fuori sede” si intendono tutti i viaggi ed i soggiorni effettuati al di fuori del comune in cui si trova la sede centrale del CSI-Piemonte.

2.7 Per “residenza” si intende il domicilio abituale dei membri di CdA e CTS, secondo quanto dagli stessi dichiarato nell'autocertificazione di cui al successivo art. 5, comma 2.

3. CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI RIMBORSI

3.1 I membri di CdA e CTS che risiedono fuori dal comune in cui si trova la sede centrale del CSI-Piemonte e che, ai fini della partecipazione alle riunioni istituzionali o della presenza necessaria allo svolgimento delle funzioni proprie o delegate, debbano recarsi dalla propria residenza alla sede centrale del Consorzio, hanno diritto al rimborso delle sole spese di viaggio.

3.2 Tutti i membri di CdA e CTS hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per le missioni fuori sede.

4. AUTORIZZAZIONI

4.1 Tutti i viaggi ed i soggiorni relativi alle missioni fuori sede - ad eccezione di quelli di cui al seguente comma 2 - devono essere autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo del Direttore Generale del CSI-Piemonte, chiamato ad accertare la relativa disponibilità finanziaria.

4.2 Si intendono tacitamente autorizzati:

- tutti i viaggi dei membri di CdA e CTS che risiedono al di fuori del comune in cui si trova la sede centrale del CSI-Piemonte che risultino funzionali alla partecipazione alle riunioni istituzionali o garantiscano la presenza necessaria allo svolgimento delle funzioni proprie o delegate dei membri stessi presso la suddetta sede;
- tutte le missioni fuori sede di Presidenti e, ove previsto, Vice Presidenti di CdA e CTS necessarie allo svolgimento delle funzioni connesse alle rispettive cariche.

5. MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI

5.1 La liquidazione del rimborso delle spese avverrà “a pie’ di lista”, nei limiti e secondo le modalità definiti nel presente Regolamento.

5.2 Il rimborso delle spese avverrà esclusivamente a favore dei membri di CdA e CTS che ne abbiano diritto ai sensi del precedente art. 3 e secondo quanto dichiarato dai membri stessi nell’autocertificazione (c.d. “Scheda anagrafica”) compilata a seguito dell’accettazione della carica.

5.3 Ai membri di CdA e CTS è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute in relazione alla carica e documentate ai sensi del presente Regolamento.

5.4 Il CSI-Piemonte effettuerà la liquidazione del rimborso delle spese direttamente al soggetto che le ha sostenute o, in alternativa, all’Ente di appartenenza del soggetto stesso, in conformità a quanto dichiarato da ogni singolo membro di CdA o CTS nell’autocertificazione di cui al precedente comma 2.

6. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

6.1 È responsabilità dei singoli membri di CdA e CTS effettuare la richiesta di rimborso nel più breve tempo possibile e, comunque, entro e non oltre i primi 10 giorni lavorativi del mese successivo alla data nella quale sono state sostenute le spese per le quali si richiede il rimborso.

6.2 Nel caso in cui la liquidazione sia effettuata a favore dell'Ente di appartenenza del soggetto che ha sostenuto le spese, i termini temporali di cui all'articolo 6, comma 1 del presente Regolamento hanno carattere indicativo e non perentorio.

6.3 I membri di CdA e CTS sono tenuti a consegnare all'Ufficio Organi Istituzionali del CSI-Piemonte l'apposito modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto, unitamente a tutti i documenti comprovanti le spese per le quali si richiede il rimborso.

Nello specifico:

- nel caso in cui la liquidazione sia effettuata direttamente a favore del soggetto che ha sostenuto le spese, quest'ultimo dovrà fornire:
 - la documentazione originale attestante tutti i costi di cui si richiede il rimborso;
 - la fattura intestata al "Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte) C.so Unione Sovietica, 216 - 10134 TORINO (TO) / P.IVA: 01995120019", per eventuali prestazioni alberghiere e/o di ristorazione;
- nel caso in cui la liquidazione sia effettuata a favore dell'Ente di appartenenza del soggetto che ha sostenuto le spese, sarà cura dell'Ente stesso fornire:
 - la documentazione originale (o copia conforme) attestante tutti i costi sostenuti dal membro di CdA o CTS del CSI-Piemonte e di cui si richiede il rimborso;
 - la documentazione comprovante l'esatto ammontare del rimborso delle spese di viaggio e soggiorno erogato dall'Ente al proprio dipendente per le attività svolte in qualità di membro di CdA o CTS del CSI-Piemonte.

6.4 La verifica finale della documentazione attestante le spese sostenute è a cura della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo del Consorzio, che provvederà alla liquidazione di quanto dovuto secondo le modalità indicate all'art. 5 del presente Regolamento.

7. SPESE DI VIAGGIO

- 7.1 Fermo quanto indicato agli artt. 3 e 9 del presente Regolamento, il CSI-Piemonte riconosce:
- a) il rimborso delle spese di viaggio nel limite del costo del biglietto di 2a classe per il treno e di classi corrispondenti per altri mezzi di trasporto extraurbano, compresi supplementi, diritti di prenotazione o altri costi accessori;
 - b) il rimborso delle spese di viaggio nei limiti della ricevuta rilasciata dal vettore per taxi e mezzi di trasporto urbano, qualora l'utilizzo risulti obiettivamente opportuno per gli scopi del trasferimento;
 - c) il rimborso delle spese di viaggio per pedaggi - autostradali o diversi -, parcheggio ed eventuale custodia del mezzo;
 - d) nel caso di utilizzo del mezzo proprio, il rimborso chilometrico nei limiti di cui all'art. 35, comma 4 del CCNL del Personale Dirigente del comparto Regioni – Autonomie Locali.

8. SPESE DI SOGGIORNO

8.1 Fermo quanto indicato agli artt. 3 e 9 del presente Regolamento, il CSI-Piemonte riconosce il rimborso delle spese di soggiorno, nel rispetto dei limiti massimi di spesa di seguito elencati:

- a) €184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;
- b) € 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;
- c) €52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;
- d) €28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 km dalla sede centrale del CSI-Piemonte. Il criterio della distanza chilometrica è derogato in presenza di apposita autodichiarazione con la quale si attesta la consumazione di un pasto. In tal caso la misura massima del rimborso è pari a 58,00 €

8.2 La durata della missione fuori sede comprende i tempi occorrenti per il viaggio.

8.3 Le misure fissate ai sensi del precedente comma 1 non sono cumulabili.

9. LIMITI DEL RIMBORSO

9.1 Fermo quanto previsto all'art. 3 del presente Regolamento, i rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno riconosciuti ai sensi dei precedenti artt. 7 e 8 sono cumulabili.

9.2 Qualora la documentazione attestante i costi sostenuti dai membri di CdA e CTS per ogni singola missione risulti di importo inferiore a quello derivante dall'applicazione degli artt. 7 e 8 del presente Regolamento, le spese liquidate sono esclusivamente quelle effettivamente sostenute e documentate.

9.3 Fermo quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, qualora la liquidazione del rimborso delle spese venga effettuata a favore dell'Ente di appartenenza dei membri di CdA o CTS che le hanno sostenute, l'importo liquidato dal CSI-Piemonte non potrà in nessun caso superare l'ammontare del rimborso riconosciuto dall'Ente stesso a favore del proprio dipendente per le spese medesime.

9.4 I rimborsi di cui ai precedenti artt. 7 e 8, nonché i limiti di cui al presente articolo hanno validità anche per missioni al di fuori del territorio nazionale.

10. NORME FINALI

10.1 Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea degli Enti consorziati del CSI-Piemonte in data 7 novembre 2012, ha efficacia retroattiva, a decorrere dal 26 settembre 2011.

10.2 In deroga a quanto previsto al precedente art. 6, commi 1 e 2, le richieste di rimborso relative alle spese sostenute nel periodo dal 26 settembre 2011 alla data di approvazione del presente Regolamento dovranno essere effettuate entro tre mesi dalla data medesima.